

Norme & Tributi

Riforma fiscale

Perdite finali cross border, ammessa la compensazione —p.22

Cassazione

Liti con il Fisco, nessun diritto all'anonimato per le parti —p.22



NO AI NOMI OSCURATI

Le parti impegnate in un contenzioso con il Fisco non hanno diritto all'oscuramento dei nomi: respinto il ricorso, anche per la richiesta di anonimizzazione, formulata da una società di import-export



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Pegno non possessorio iscritto anche nel Registro imprese

Garanzie su titoli

L'ipotesi sembra preferibile all'iscrizione nel solo Registro dei pegni

Nel caso delle quote di Srl ai fini dei diritti dei soci pesa la verifica dei gravami

Angelo Busani

Il pegno non possessorio è messo a dura prova, nelle sue prime applicazioni professionali, se si intenda costituirlo su azioni o su quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata. Il problema nasce perché la legge laconicamente permette il pegno non possessorio sui «beni mobili, anche immateriali» che siano «destinati all'esercizio dell'impresa», tranne i «beni mobili registrati» (articolo 1, comma 2, Dl 59/2016); a sua volta, il Dm 114/2021 - all'articolo 3, comma 2, lettera 1), n. 6 - parla di iscrizione del pegno su «azioni» e su «partecipazioni gravate».

Le quote di Srl

Sono «beni d'impresa» in ogni caso in cui appartengano a una società (o a un imprenditore individuale che le abbia iscritte nel proprio inventario) e sono di certo «beni immateriali» che sono ritenuti dalla Cassazione «equiparabili» ai beni mobili non iscritti in pubblico registro (si veda la scheda a destra). Anche se non è mancata una loro qualificazione come bene mobile registrato (si veda la scheda).

Pure la costante prassi notarile si incardina sul concetto di quota di Srl come bene mobile registrato, quando la si fa oggetto di fondo patrimoniale o di vincolo di destinazione, atti consentiti solo su beni mobili registrati (articoli 167 e 2645-ter, Codice civile).

Ora, il pegno «ordinario» su quota di Srl si costituisce con atto pubblico o autenticato iscritto nel Registro imprese (articolo 2470 del Codice civile) e, aderendo all'idea per cui la quota di Srl non è bene mobile registrato, si pone la seguente alternativa (scartando quindi quella, più radicale, di ritenere il pegno non pos-

essorio insuscettibile di imprimeri su quote di Srl):

- il pegno non possessorio si può costituire con atto non autenticato, iscritto nel solo Registro dei pegni non possessori;
- il pegno non possessorio va costituito con atto autenticato iscritto, per regola generale, nel Registro imprese e pure iscritto (per avvalersi della particolare normativa sul pegno non possessorio, ad esempio in relazione alla sua rotatività e alla particolare disciplina per la sua escussione) nel Registro dei pegni non possessori.

La scelta di quest'ultima soluzione appare necessitata dal fatto che, altrimenti, mancherebbe l'evidenza del pegno nel Registro imprese, la cui consultazione è indispensabile ogniqualvolta vada accertata l'identità dei soci delle Srl e l'esistenza di gravami sulle quote di partecipazione: ad esempio, per il diritto di intervento in assemblea e il diritto di riscuotere i dividendi nonché per il fatto che, ogni qualvolta si cede una quota di partecipazione, va assicurata all'acquirente l'assenza di vincoli pregiudizievoli.

Insomma, pare più plausibile ritenere che chi vuole il plus del pegno non possessorio li ottenga mediante doppia pubblicità, piuttosto che ritenere il sistema pubblicitario del Registro imprese irrimediabilmente compromesso dalla normativa sul pegno non possessorio.

Le azioni di Spa

Sono beni mobili non registrati, quindi di certo suscettibili di pegno non possessorio quando sono beni d'impresa. Ma sono pure titoli di credito nominativi, che quindi circolano liberi da gravami non risultanti dal titolo.

Ora, per annotare un titolo a fronte della concessione di un pegno il Codice non consente altre strade oltre a:

- il *transfert* (articolo 2022, comma 2, primo periodo);
- l'atto autentico (secondo periodo);
- la girata (articolo 2023).

Anche nel pegno non possessorio di azioni la norma speciale non pare abbia forza di imporsi a quella generale, quindi la scrittura privata non autenticata (bensì utile a iscrivere il pegno non possessorio nel Registro pegni) sembra non sia sufficiente per poter stampigliare il pegno sul certificato azionario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA

1

LA DEFINIZIONE

Il debitore rimane in possesso

Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia che è stata introdotta in Italia dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. La norma è stata concepita a beneficio degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese. La sua finalità è agevolare l'accesso di tali imprenditori al credito.

A garanzia del credito, il pegno non possessorio può essere concesso su beni mobili (ad esclusione dei beni mobili registrati) appartenenti al debitore finanziato o ad un altro soggetto (terzo datore) e, a differenza del pegno previsto dal Codice civile agli articoli 2784 e seguenti, il titolare dei beni che vengono dati in garanzia non ne perde il possesso

2

LA CASSAZIONE

Equiparazione ai non registrati

Nell'orientamento consolidato della Cassazione (decisioni 7409/1986, 697/1997, 934/1997, 5494/1999, 6957/2000 e 22361/2009), le quote di srl sono beni immateriali d'impresa equiparabili ai beni mobili non registrati

3

TRIBUNALE DI MILANO

L'unica eccezione (successiva)

Nell'ambito di un giudizio di usucapione, il Tribunale di Milano (decisione del 22 dicembre 2017, quindi in data posteriore all'orientamento della Cassazione) ha invece optato per l'equiparazione ai beni mobili registrati

VERSO TELEFISCO

Il nuovo sondaggio: l'anticipo della detrazione al test dei lettori

Il 20 settembre Speciale Telefisco 2023 si occuperà anche delle novità sull'Iva. Per questo, sul profilo LinkedIn del Sole 24 Ore si è aperto ieri un **sondaggio** su questa importante materia, in particolare sulla possibilità di consentire di detrarre già a dicembre l'Iva delle fatture di dicembre ricevute a gennaio. Tale possibilità è tra gli obiettivi indicati nella legge delega sulla riforma fiscale (la n. 111 del 9 agosto scorso), per la quale si sta aprendo ufficialmente il "cantierino" per arrivare al decreto legislativo di attuazione. Come già in precedenti sondaggi, legati allo Speciale Telefisco 2023, Il Sole 24 Ore chiede ai lettori se ritengono utile questa

misura. I lettori possono scegliere tra quattro risposte: «molto», «abbastanza», «poco» e «per niente». I risultati del sondaggio verranno pubblicati sulle pagine di «Norme e Tributi» del quotidiano in edicola martedì 29 agosto. È possibile iscriversi all'evento gratuito online del Sole 24 Ore scegliendo una delle due formule (**Telefisco Base** e **Telefisco Plus**) che consentono di seguire i lavori. Entrambe **garantiranno il conseguimento di crediti formativi** ai commercialisti, ai consulenti del lavoro e ai tributaristi delle principali associazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVA

Cessione di azienda solo se i beni ceduti sono organizzati per l'attività



SPECIALE TELEFISCO
Info su programma e iscrizioni ilssole24ore.com/telefisco-settembre

Complementarietà ed organizzazione di beni rispetto all'attività d'impresa sono i fattori che contraddistinguono un complesso aziendale rispetto a singoli beni che, in caso di cessione, sono soggetti a trattamenti Iva contrastanti. Dopo poche settimane dalla pubblicazione del principio d'interpretazione 4/2023 del Comitato Iva del Sole 24 Ore, sull'ir) rilevanza Iva della cessione d'azienda, già l'agenzia delle Entrate pubblica nuovi casi da valutare. Si tratta delle risposte a un interpello di fine luglio, n.399 e 404, in cui la conclusione è in sostanza uguale: non si considera cessione di azienda (o di ramo d'azienda), nel primo caso, una cessione di beni e di brevetti e con l'assunzione di vari impegni, nel secondo caso, una cessione di un complesso immobiliare locato a terzi.

Pur se la casistica diverge, le argomentazioni che inducono le Entrate a tali conclusioni fanno leva su fattori comuni. Per stabilire se la cessione a titolo oneroso di taluni beni - nel primo caso scarti di lavorazione, prodotti finiti e semilavorati unitamente a opere e brevetti ed opere dell'ingegno, nel secondo caso un residence dato in locazione a terzi - possa costituire ai fini fiscali una cessione d'azienda, rilevano anzitutto la complementarietà e l'organizzazione di beni funzionale all'esercizio dell'impresa.

Dirimente è il richiamo che la risposta n.404 fa all'orientamento della Cassazione che dà rilievo alla preesistenza di un'organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto del contratto e al fatto che i beni al momento del trasferimento sono organizzati per l'esercizio dell'impresa già dal dante causa (sentenza 3888/2020). Meno condivisibile è il richiamo alla 9575/2016, ove si riconosce l'esistenza di una cessione d'azienda anche laddove, quanto al complesso dei beni ceduti, occorra la successiva integrazione da parte del cessionario affinché essi siano idonei all'esercizio dell'attività di impresa. Si ritiene piuttosto - come sottolinea il principio di interpretazione citato - che la valutazione sulla capacità del complesso ceduto a consentire l'inizio e/o la prosecuzione dell'attività d'impresa vada fatta ex ante, prima che la cessione sia realizzata e a prescindere dall'intervento del cessionario.

Tornando ai casi oggetto delle risposte delle Entrate, il trasferimento del complesso immobiliare (risposta 404) non ha determinato un passaggio di personale dalla cedente alla cessionaria né risultano cedute le relazioni finanziarie, commerciali e personali e tantomeno è stato valorizzato l'elemento patrimoniale dell'avviamento. Inoltre, i beni immobili ceduti non si considerano tra loro complementari e organizzati all'esercizio d'impresa e, quindi, sono soggetti alle regole Iva previste in base alla natura degli immobili trasferiti.

Anche la cessione degli scarti di lavorazione, prodotti finiti e semilavorati contestualmente alla cessione di brevetti e opere dell'ingegno non può definirsi cessione d'azienda: non ci sono l'organizzazione e la potenzialità produttiva dei beni trasferiti caratteristiche dell'azienda. Piuttosto sono elementi patrimoniali isolati sulla cui cessione valgono le ordinarie regole Iva (risposta 399).

— Anna Abagnale
— Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stelle del Sud 2024

Il tuo impegno per il territorio ti premia.

Il Sole **24 ORE**

Partecipa con la tua azienda alla prima edizione di Stelle del Sud.

Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Statista, lancia **Stelle del Sud**, il nuovo riconoscimento per tutte quelle aziende del Sud Italia che si sono distinte per crescita di fatturato e investimenti sui processi di innovazione, portando tangibili benefici socio-economici al proprio territorio. Metti in luce la tua realtà e celebra il tuo successo: l'affermazione della tua azienda è una vittoria per il Sud.

Registrazioni aperte fino al 22 settembre 2023. La partecipazione è **gratuita**.
Scopri tutti le informazioni utili su ilssole24ore.com/stelle-sud